

Promemoria obbligo contributivo Compenso per contribuzione all'economia domestica

Aspetti fondamentali

I compensi per contribuzione all'economia domestica vengono conferiti soprattutto nell'agricoltura. Spesso i diritti a tale compenso vengono fatti valere al momento del rilevamento di un'azienda o dell'inventario e impiegati quali mezzi di finanziamento per il rilevamento. I compensi per contribuzione alle spese domestiche vengono sempre dimostrati con un contratto scritto.

Gli attuali approcci sui prestiti a copertura possono essere chiariti sulla homepage www.agriexpert.ch.

Base di diritto civile

Art. 334 cpv. 1 CC

I figli maggiorenni o gli abiatici che, convivendo coi genitori o con gli avi, hanno conferito alla comunione il loro lavoro od i loro guadagni, possono chiedere un'equa indennità.

Art. 334bis CC

1 L'indennità spettante ai figli o agli abiatici può essere fatta valere alla morte del debitore.

2 Può essere fatta valere vivente il debitore se contro questo è eseguito un pignoramento o dichiarato il fallimento, se è sciolta la comunione o se l'azienda passa in altre mani.

3 L'indennità non è soggetta a prescrizioni ma dev'essere fatta valere al più tardi al momento della divisione dell'eredità del debitore.

Base di diritto in materia di AVS

Il compenso per contribuzione all'economia domestica rappresenta di principio un reddito da attività lucrativa dipendente ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS ed è soggetto all'obbligo contributivo.

Quale reddito da attività lucrativa dipendente soggetto all'obbligo contributivo non viene dunque considerata solo una retribuzione per il lavoro prestato, bensì di principio ogni indennità o assegnazione percepita in altra forma a seguito del rapporto di lavoro, se non è esclusa dall'obbligo contributivo in virtù di un'esplicita prescrizione giuridica. In questo senso è anche irrilevante in quale forma (p.es. versamento in contanti o compensazione) venga prestata l'indennità; a essere determinante è unicamente il fatto che essa vada al creditore del compenso per contribuzione all'economia domestica per il lavoro prestato a suo tempo nell'azienda e non compensato o non compensato adeguatamente, ciò che comporta ora un incremento della sua capacità economica.

Conformemente ai n. marg. 4137 - 4139 della guida dell'UFAS sul salario determinante, questa indennità rientra nel salario determinante se viene concessa per il lavoro prestato a favore di genitori o nonni (cosiddetto compenso per contribuzione all'economia

domestica). Il debito contributivo insorge nel momento in cui l'indennità viene versata oppure viene compensata con un credito del debitore (ad esempio con il prezzo d'acquisto dell'azienda agricola acquisita dal figlio). I contributi sono dovuti per il relativo anno civile. Quale datore di lavoro vengono considerati i genitori o i nonni oppure i loro eredi.

I compensi per contribuzione all'economia domestica fatti valere in caso di cessazione dell'attività o in caso di rilevamento dell'azienda o dell'inventario devono essere comunicati alla Cassa di compensazione AVS.

La Cassa di compensazione AVS riscuote i contributi alle assicurazioni sociali dovuti su ogni compenso per contribuzione all'economia domestica, eventualmente insieme a quelli dovuti per altri versamenti salariali avvenuti nell'anno civile.

Caso speciale accredito dei salari

La situazione è diversa nel caso in cui il salario, ad esempio per motivi di liquidità, non può essere versato bensì viene accreditato nella contabilità. Con l'accredito il compenso viene considerato realizzato ed è soggetto all'obbligo contributivo AVS al momento della registrazione contabile dell'accredito del salario. Il datore di lavoro allestisce un certificato di salario con il salario in contanti e/o l'accredito del salario.

Se lo stipendio viene computato al momento del rilevamento dell'azienda e se i mutuanti e i mutuatari hanno dichiarato la pretesa quale credito, rispettivamente debito nella dichiarazione d'imposta, si tratta di un rimborso del mutuo che non rappresenta un reddito, bensì un trasferimento patrimoniale (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2^a ed., pag. 148 seg.). Negli altri casi si deve considerare un compenso per contribuzione all'economia domestica soggetto all'obbligo contributivo conformemente all'art. 5 cpv. 2 LAVS.

Avete altre domande?

Allora inviateci un'e-mail a beitraege@sva.gr.ch oppure chiamateci. Vi forniamo volentieri informazioni.

Indicazione

Questo promemoria offre solo un'informazione sommaria sull'obbligo contributivo in caso di compenso per contribuzione all'economia domestica. Per la valutazione di casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge.